

L'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 8 del 2013 annovera fra i luoghi sensibili gli impianti sportivi. L'art. 2 del DM 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi), ripreso dalla deliberazione del Consiglio Nazionale del Coni del 25 giugno 2008, definisce "*Impianto sportivo*" l'insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposto allo svolgimento di manifestazioni sportive nonché l'impianto sportivo all'aperto. L'impianto sportivo comprende: lo spazio o gli spazi di attività sportiva, la zona spettatori, eventuali spazi e servizi accessori ed eventuali spazi e servizi di supporto. L'impianto sportivo può essere sia all'aperto sia al chiuso. L'art 2 del DM 18 marzo 1996 definisce nel dettaglio cosa si intende per zona spettatori, spazi accessori etc.